



Comune di BALDISSERO TORINESE
(Città Metropolitana di Torino)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 2 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE.....	4
Articolo 4 – SOGGETTI PASSIVI	5
Articolo 5 – TARIFFE.....	5
TITOLO II.....	6
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	6
Articolo 6 - ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	6
Articolo 7 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE	7
Articolo 8 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE E SUBENTRO	8
Articolo 9 – RINNOVO E DISDETTA	9
Articolo 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	10
Articolo 11 - TIPI DI OCCUPAZIONE.....	10
Articolo 12 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI.....	10
Articolo 13- OCCUPAZIONI D'URGENZA	11
Articolo 14 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	11
Articolo 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	12
Articolo 16 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO.....	12
Articolo 17 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	12
Articolo 18 – COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LA DURATA DELL'OCCUPAZIONE	13
Articolo 19 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE	13
Articolo 20 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.....	13
Articolo 21 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	14
Articolo 22 - OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO	14
Articolo 23 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE	14
Articolo 24 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE	15
Articolo 25 – LAVORI CHE COMPORTANO LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	16
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	17
Articolo 26 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	17

Articolo 27 – TIPOLOGIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI	18
Articolo 28 - ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	19
Articolo 29 – ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	21
Articolo 30 – TITOLARITA’ E SUBENTRO NELL’AUTORIZZAZIONE.....	22
Articolo 31 – RINNOVO, PROROGA E CESSAZIONE.....	23
Articolo 32 – REVOCA, MODIFICA D’UFFICIO E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE	24
Articolo 33- DECADENZA ED ESTINZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE	24
Articolo 34 - RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI - PUBBLICITA’ ABUSIVA	24
Articolo 35 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	25
Articolo 36 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	26
Art. 37 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE	26
Articolo 38 - PARTICOLARI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	29
TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI	30
Art. 39 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI	30
Articolo 40 - DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30
Articolo 41 - RIDUZIONE DEL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI	30
Articolo 42 - ESENZIONI DAL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	31
Articolo 43 - MODALITÀ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	31
TITOLO V – GESTIONE DEL CANONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	33
Art. 44 - MODALITA’ DI GESTIONE DEL CANONE.....	33
Art. 45 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	33
Articolo 46 - ACCERTAMENTI.....	34
Articolo 47 - SANZIONI PER OCCUPAZIONI O DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI.....	34
Articolo 48 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	35
Articolo 49 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	36
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	37
Articolo 50 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	37
Articolo 51 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO.....	37

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come previsto dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto canone sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti in altri Regolamenti settoriali del Comune (es. Regolamento edilizio e Regolamento Polizia Urbana) relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica del Comune, considerano la popolazione residente alla data del 31/12/2020, pari a 3.722 abitanti.

Articolo 2 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a. *occupazione*: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, quali strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture -e impianti , aree private gravate da servitù di passaggio e di uso pubblico;
 - b. *concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c. *canone*: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d. *tariffa*: rappresenta l'importo unitario di base per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali non si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di altri Enti , individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area-, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali vigenti ovvero per comprovati interventi urgenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Baldissero Torinese e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private ad uso pubblico - quali, ad esempio, le strade i marciapiedi e i parcheggi.
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività economica.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto di pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi o divenuti abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Articolo 5 – TARIFFE

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe del canone unico e i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria. Qualora la deliberazione non sia assunta entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, si intendono prorogate le tariffe e i coefficienti deliberati per l'anno precedente.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a. Giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno.
 - b. Annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero senza arrotondamento, per il reale periodo di occupazione.

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. L'istanza di occupazione deve essere presentata su modello predisposto dal Comune, in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
4. Fatte salve le richieste di comprovata urgenza, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza salvo diverso termine fissato per particolari tipologie di occupazione. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di integrazione e riprende a decorrere quando l'interessato produce quanto richiesto.
5. L'istanza deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a. Generalità complete del soggetto richiedente (residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica, del titolare dell'impresa individuale richiedente o del legale rappresentante della società, recapiti telefonici);
 - b. Caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare (ubicazione, delimitazione della superficie di suolo o di spazio pubblico, misura della superficie o estensione lineare, destinazione d'uso, durata dell'occupazione)
 - c. Eventuale descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - d. Impegno al rispetto di tutti gli obblighi e disposizioni prescritte nel presente regolamento e negli altri vigenti per il territorio comunale, ivi incluso il pagamento del canone;
 - e. Idonea documentazione relativa alla particolare tipologia di occupazione (schema grafico quotato – planimetria dell'area – indicazione dei materiali, dell'area oggetto dell'intervento).
6. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 – 2 - 3 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
7. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione.
9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
10. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento edilizio e del codice della Strada.
11. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 12.
12. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quale Servizio comunale è competente a emettere gli atti amministrativi di concessione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia. Per il rilascio del provvedimento finale devono essere comunque richiesti i pareri dei Servizi Tecnico, del Servizio Tributi e della Polizia Locale.
13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura del Servizio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
14. Per le istanze di occupazione del suolo pubblico non è dovuto alcun diritto di segreteria.

Articolo 7 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il Servizio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria, salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, provvede al rilascio della concessione. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullastato relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di cinque giorni dalla data della relativa richiesta. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b. dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c. particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
2. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Responsabile del Servizio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la rimessione in pristino dello stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo

svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

3. In esito alle risultanze istruttorie la concessione o autorizzazione è rilasciata o negata con provvedimento motivato.
4. L'atto di concessione o autorizzazione contiene in particolare, oltre alla specifica indicazione del destinatario utilizzatore del suolo o spazio pubblico:
 - a. Durata dell'occupazione, modalità, misura, destinazione;
 - b. Prescrizioni di carattere tecnico amministrativo;
 - c. Ammontare del canone e modalità per la relativa determinazione;
 - d. Adempimenti e obblighi posti a carico del concessionario.
5. Dell'ammontare del canone viene data comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario del servizio - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 13 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 8 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE E SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, utilizzando eventualmente il deposito cauzionale o la garanzia di cui al precedente articolo 7;
 - b. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d. versare il canone alle scadenze previste;
 - e. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f. osservare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

- g. custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
 - h. rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di concessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata a tutti gli effetti abusiva.

Articolo 9 – RINNOVO E DISDETTA

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al Comune.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Qualora non vi siano variazioni rispetto alla concessione di cui si chiede il rinnovo, le informazioni e documenti di cui ai punti b), c), d) e) non sono necessarie essendo sufficiente il loro richiamo.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione (in caso di occupazioni permanenti), seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento

del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipenda da causa di forza maggiore.

Articolo 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio concesso (uso improprio del suolo pubblico);
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo che venga esercitato il subentro di cui al precedente art. 8.

Articolo 11 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, siano esse giornaliere, settimanali, mensili. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 12 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di dimensione inferiore a 10 mq.;

- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore di dimensione inferiore a 10 mq.;
- 2. Per le occupazioni occasionali la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Comune almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l'occupazione.
- 3. Per le occupazioni per le quali il canone non è dovuto, il Servizio comunale competente potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. In tali casi, in assenza di prescrizioni, l'autorizzazione si intende accordata anche senza esplicito provvedimento.

Articolo 13- OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori o per comprovate esigenze,, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve comunque presentare la domanda di autorizzazione entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.
- 3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 14 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
- 2. Nei casi di occupazione abusiva la Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti un termine per provvedere, trascorso il quale procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese agli stessi.

Articolo 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico dell'occupazione attribuito all'attività connessa all'occupazione;
 - b) Coefficiente per la categoria di appartenenza della strada oggetto di occupazione (sulla base della classificazione di cui all'allegato...)
 - c) Durata dell'occupazione;
 - d) Superficie occupata espressa in metri quadrati.

Articolo 16 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

1. La tariffa base giornaliera o annuale deve essere moltiplicata per uno dei i coefficienti stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della valutazione economica dell'attività connessa all'occupazione:

Articolo 17 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Le strade, gli spazi e le aree che insistono sul territorio comunale sono ricomprese in un'unica categoria di importanza delle strade.
2. La tariffa standard annua è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019; la tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 827 L. 160/2019. In base ad essa è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti all'unica categoria.

Articolo 18 – COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LA DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni si applica, dal 16° giorno, la riduzione del 20% sulla tariffa calcolata ai sensi del presente regolamento
2. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni si applica, dal 31° giorno, la riduzione della tariffa del 50%.

Articolo 19 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione effettiva espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non è assoggettata a canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che la contiene.
3. In via generale, per le occupazioni di suolo eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell'occupazione effettiva, ad eccezione dei distributori di carburante.
4. Per le occupazioni realizzate con installazione di giostre, attrazioni similari, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati - anche da terzi - per scopo di lucro, in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
5. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.
6. Per le occupazioni che richiedono la chiusura al transito di uno spazio esteso, il canone è applicato alla superficie effettivamente occupata e non all'intero sedime. In tal caso il canone è maggiorato del 30%.

Articolo 20 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, e di altri servizi a rete, i soggetti obbligati sono, oltre al soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria di euro 1.5. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

2. Il numero delle utenze deve essere comunicato al Comune di Baldissero Torinese mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del relativo canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unica attraverso la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 82/2005.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 21 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità secondo la disposizione normativa.

Articolo 22 - OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui al precedente articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 23 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile (stazioni radio base), previa nulla osta della Giunta Comunale, è soggetta a:
 - contratto di concessione sottoscritto con il Responsabile del competente ufficio comunale In caso di occupazione di aree demaniali;
 - contratto di locazione sottoscritto con il competente Responsabile dell'ufficio comunale in caso di occupazione di aree del patrimonio indisponibile e disponibile;
 - con le procedure ordinarie di cui al presente regolamento per le aree assoggettate ad uso pubblico.
2. L'installazione di altre tecnologie di occupazione è anch'essa soggetta alla procedura ordinaria prevista dal presente regolamento.
3. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
4. La concessione o la locazione di cui ai al comma 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- a) per le occupazioni di cui al precedente comma 3, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento ;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 3, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 24 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Non sono assoggettate al canone le seguenti tipologie di occupazione:
- a) Occupazioni occasionali di cui all'art. 12;
 - b) occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché con tende solari, capottine e ogni infisso sporgente da filo muro previsto dal titolo edilizio e non oggetto di specifica autorizzazione;
 - c) occupazioni realizzate con tende o simili, fisse o retrattili;
 - d) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) occupazioni realizzate da enti privati senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, beneficenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - f) occupazioni realizzate da associazioni culturali o sportive, o da altre associazioni in occasione di festeggiamenti, di manifestazioni popolari, culturali, sportive o religiose;
 - g) occupazioni realizzate con passi carrabili;
 - h) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore a 1 metro quadrato;

- i) occupazioni permanenti realizzate in aree pubbliche riservate alla sosta delle vetture adibite a trasporto pubblico o privato;
- j) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- k) occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- l) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima a far data della formulazione dell'atto che ne prevede la devoluzione;
- m) occupazioni di aree cimiteriali;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazioni realizzate per la posa di cassonetti dei rifiuti, se regolarmente autorizzata dal Servizio Tecnico Comunale e concordata con il Consorzio Chierese per i Servizi;
- p) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- q) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- r) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- s) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- t) occupazioni realizzate dai commercianti, artigiani e cittadini baldisseresi e dagli agricoltori locali in occasione di particolari manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Baldissero Torinese, aventi carattere di promozione del territorio e dei prodotti locali;
- u) occupazioni realizzate dalla società SMAT TORINO s.p.a. o altri operatori dalla stessa incaricati per interventi diretti all'installazione delle opere, impianti e attrezzature necessarie alla gestione del servizio idrico integrato;
- v) Occupazioni realizzate dagli appaltatori del Comune;
- w) Occupazioni il cui canone annuale dovuto sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 25 – LAVORI CHE COMPORTANO LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le manomissioni del suolo pubblico sono soggette a specifico procedimento di concessione disciplinato dal D.lgs 285/92, dal D.P.R. 495/92 e dal Regolamento Edilizio Comunale, e non sono disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 26 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui l'Ente potrà dotarsi e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. Finalità del Piano Generale Impianti sarà quello di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche degli siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, ed artistica, ambientali e paesaggistiche. Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità a mezzo Affissione Diretta.
3. Il Piano Generale Impianti è approvato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e criteri fissati nel presente Regolamento e può essere modificato in ogni tempo con le stesse modalità in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.
4. Il Piano Generale Impianti deve rispondere ai seguenti criteri:
 - a) Tiene conto e quindi rispetta l'attuale contesto urbanistico, con le peculiari esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - b) Considera inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo economico e sociale, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - c) Prevede la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, in considerazione degli aspetti urbanistici, architettonici e commerciali:
 - (1) ZONA AI – CONCENTRICO (PRGC VIGENTE)
 - (2) ZONA 2 – RESTO DEL TERRITORIO
 - d) Prevede per ciascuna zona omogenea le tipologie di impianti pubblicitari consentite;
 - e) Stabilisce il numero di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi rilevanza economica ovvero di carattere sociale o istituzionale.

Articolo 27 – TIPOLOGIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a. Insegna di esercizio:

Contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i manufatti aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b. Insegna pubblicitaria:

E' costituita da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate e le vetrofanie.

c. Pubblicità su veicoli:

Consiste nella pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie e simili, di uso pubblico o privato.

d. Pubblicità con veicoli d'impresa:

Trattasi di pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e. Pubblicità varia:

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, ganfaloni, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f. Impianti pubblicitari:

Per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura

esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g. Impianto pubblicitario di servizio:

Manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h. Preinsegna:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
3. Salvo specifica autorizzazione del soggetto proprietario degli impianti, è vietata l'installazione di impianti pubblicitari su pali di illuminazione e di altre infrastutture, nonché sui sostegni della segnaletica stradale.

Articolo 28 - ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è resa disponibile presso il Servizio Tecnico Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. La domanda è da inviare tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, se chi intende installare il mezzo pubblicitario è soggetto che esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, o comunque con modalità telematica all'indirizzo di posta certificata dell'Ente. In caso di impossibilità è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 7 tipologie di impianti.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
- La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. ~~vigente~~. La domanda deve contenere:
- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e. la descrizione dell'impianto che si intende esporre, precisando la tipologia di illuminazione qualora prevista;
 - f. apposita documentazione fotografica;
 - g. il bozzetto del mezzo pubblicitario.
4. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico è richiesta la prescritta autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/04 e del D.P.R. 31/2017. La pratica deve essere presentata telematicamente tramite il portale digitale dell'edilizia (SUE) e le modulistica riportata nel medesimo portale.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Per l'installazione di impianti su area o bene privato dovrà essere prodotta la disponibilità dei privati stessi.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. Qualora non vi siano variazioni del mezzo pubblicitario rispetto all'autorizzazione già rilasciata, le informazioni e documenti di cui ai punti c), d), e) f) g) non sono necessarie essendo sufficiente il loro richiamo.
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 29 – ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici del comune o ad altri enti competenti per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità ovvero, laddove la particolarità dell'esposizione pubblicitaria lo richieda, per l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b. Sono temporanee le forme di pubblicità effettuate per periodi inferiori all'anno e autorizzate con atti aventi corrispondente durata.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
14. La pratica di autorizzazione è soggetta alla corresponsione dei diritti di segreteria.

Articolo 30 – TITOLARITA' E SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i. versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 31 – RINNOVO, PROROGA E CESSAZIONE

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La cessazione anticipata deve essere comunicata per atto scritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La comunicazione di cessazione libera dal pagamento del canone relativamente al periodo successivo ad essa, fermo restando quanto disposto all'art. 34 comma 2.

Articolo 32 – REVOCA, MODIFICA D'UFFICIO E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio, la revoca e la sospensione sono comunicate con modalità telematica o comunque con mezzo idoneo a garantire la conoscenza del nuovo evento e seguendo il procedimento di cui alla L. 241/1990.

3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 33- DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta nei termini di cui al presente Regolamento.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria;
 - c. l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con la domanda di concessione, previa diffida ad adempiere.

Articolo 34 - RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI - PUBBLICITA' ABUSIVA

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione

di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 35 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari concorre alla determinazione anche il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019; la tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 827 L. 160/2019. In base ad essa è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale di determinazione tariffaria.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 36 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente e l'imposta è calcolata in base alla superficie di ciascuna di esse, arrotondata come al comma 2 che precede.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali - a tre o più facce - l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, arrotondata con i criteri di cui al comma 2 che precede.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso, arrotondata come al comma 2 che precede.
6. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione tra loro - e quindi funzionalmente finalizzati a diffondere, nel loro insieme, lo stesso messaggio pubblicitario ed accrescerne l'efficacia - si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata si applica sulla relativa tariffa base una maggiorazione del 100 per cento.
9. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
10. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
11. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

Art. 37 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Sono esenti dal canone le seguenti iniziative pubblicitarie per le quali occorre comunque il rilascio di formale autorizzazione:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni del servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - i. gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - j. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - k. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite dalle medesime norme, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. Sono altresì esenti dall'applicazione del canone le seguenti iniziative pubblicitarie per le quali non necessita la formale autorizzazione ma solamente il rilascio del visto comunale:

- a. la pubblicità effettuata presso le strutture e i locali gestiti dalle associazioni sportive riconosciute dal Comune e quella effettuata negli impianti sportivi comunali esclusivamente per quanto esposto all'interno dell'impianto e non visibile dall'esterno;
- b. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata;
- c. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 1 metro quadrato;
- d. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti pubblici;
- e. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Con riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26.3.1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento;
- f. la pubblicità relativa all'attività svolta dalle associazioni sportive, culturali e a scopo socioassistenziale, riconosciute dal Comune di Baldissero Torinese o dallo stesso patrocinate anche in occasione di singole iniziative, esposta direttamente dalle stesse presso vetrine o nei locali pubblici senza limitazione dimensionale delle locandine o dei manifesti;
- g. pubblicità effettuata da fondazioni, partiti politici, sindacati, ed ogni ente che abbia natura di ONLUS, desumibile dal rispettivo statuto;
- h. pubblicità relativa a manifestazioni culturali, politiche, sindacali, di categoria, filantropiche, religiose e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- i. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, e a spettacoli di beneficenza;
- j. pubblicità effettuata da spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- k. pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni e/o attività benefiche senza scopo di lucro, anche in presenza di sponsor, purché la manifestazione o evento si svolga in spazi o aree pubbliche;
- l. la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere l'esenzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale;
- m. i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato purché installati dai proprietari e privi di riferimenti ad agenzie immobiliari.

Articolo 38 - PARTICOLARI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, previa richiesta da formulare all'ufficio competente che può prevederne la timbratura.
2. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
3. Per la distribuzione sul territorio comunale di volantini, manifestini o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 39 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali ovvero commerciali.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 50 per cento.
 - b. Per le affissioni di natura commerciale il 50 per cento.

Articolo 40 - DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla Giunta Comunale con propria delibera.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 41 - RIDUZIONE DEL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del

manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 42 - ESENZIONI DAL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o il cui contenuto sia puramente istituzionale;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h. i manifesti riguardanti attività svolte o patrocinate dalle Associazioni aventi sede nel territorio comunale, purchè privi di qualunque riferimento a soggetti che perseguono scopo di lucro.

Articolo 43 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente al momento della prenotazione indicando eventuali altre date disponibili entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO V – GESTIONE DEL CANONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 44 - MODALITA' DI GESTIONE DEL CANONE

1. La gestione delle due componenti del canone unico (occupazione e esposizione pubblicitaria) potrà essere affidata a concessionario esterno in modo unitario o disgiunto. Qualora una o entrambe le componenti siano affidate a soggetto esterno questo dovrà provvedere a designare un funzionario responsabile che sarà competente per ciascuna fase inerente il calcolo, la riscossione e l'accertamento del canone, restando esclusa la fase autorizzatoria o concessoria.
2. Qualora la gestione delle due componenti del canone unico o anche di una soltanto sia mantenuta in capo al Comune di Baldissero Torinese, con deliberazione della Giunta Comunale deve essere designato un Funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. Nel caso la gestione sia in tutto o in parte affidata a terzi, il Funzionario designato verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 45 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi euro 1.000,00 sarà facoltà del soggetto gestore, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (con le modalità di cui al successivo comma 3).
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile per quanto riguarda le occupazioni ed entro il 31 gennaio per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie ed è dovuto ad anno solare di riferimento.
3. Per importi superiori a Euro 1.000,0 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente Regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Non devono essere eseguiti i versamenti di importo complessivamente inferiore a 5,00 euro ad eccezione che per le pubbliche affissioni per le quali non è previsto un limite minimo.

Articolo 46 - ACCERTAMENTI

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata o altri soggetti cui siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 47 - SANZIONI PER OCCUPAZIONI O DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite

degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né superiore ad Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 48 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi della L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con

provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 49 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal TITOLO II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 50 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b. richiedere ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 51 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, ivi incluso il Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali: in tali casi, in attesa della formale modificazione del Regolamento, trova applicazione la norma sovraordinata.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.